COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

XXVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 27 GENNAIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZAPPA

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 395

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1683) 395

PRESIDENTE 395, 396, 397, 398
MIGLIORI, *Relatore* 395, 396, 398
PENNACCHINI 396, 397, 398
RUFFINI 397
BREGANZE 397, 398
MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 397
CACCIATORE 398

Votazione segreta:

PRESIDENTE 399

La seduta comincia alle 9,50.

DELL'ANDRO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Del Castillo.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini ed altri: Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale in Milano (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (1683).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini, Lami Starnuti, Parri, Paratore, Cornaggia Medici, Macaggi, Bergamasco, Arton, Roda, Terracini, Maris, Passoni, Picchiotti: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale di Milano ».

La proposta di legge è stata già approvata dalla II Commissione permanente del Senato.

Il relatore, deputato Migliori, ha facoltà di svolgere la relazione.

MIGLIORI, *Relatore*. Questa proposta di legge è stata approvata all'unanimità dalla II Commissione permanente del Senato, giacché senatori di diversi partiti ne furono i proponenti. Ne consegue che questo istituto, denominato Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con sede in Milano gode, sia per le alte finalità che ne giustificano l'esistenza, sia per il lavoro che svolge, la simpatia universale.

Il Centro sorse nel 1947 per iniziativa di alcuni parlamentari, ai quali si associarono avvocati, studiosi, professori universitari, economisti, medici. È una libera associazione di

studiosi e di ricercatori, che ha lo scopo, secondo l'articolo 2 dello statuto, di promuovere lo studio e la realizzazione di un sistema di prevenzione e difesa sociale. La sua azione è molto ampia, e comprende una complessa e multiforme attività tesa alla ricerca e alla ricognizione degli elementi necessari per una migliore organizzazione sociale. L'associazione è incentrata su un organo permanente, costituito da un gruppo di commissioni ordinarie di studio, che organizzano di volta in volta dei convegni, che hanno avuto una larghissima risonanza, ed è diviso in cinque sezioni: economica, giuridica, medica, sociologica, criminologica.

Le commssioni ordinarie hanno per oggetto la riforma della legislazione minorile, l'organizzazione dei convegni - intitolati all'illustre indimenticabile senatore De Nicola, che fu il secondo presidente dell'ente, mentre il primo presidente fu il senatore Alessandro Casati e terzo, attualmente, è il senatore De Pietro - convegni di diritto e procedura penale, convegni di diritto e procedura civile, convegni sulle aree arretrate, sui problemi relativi alla cosiddetta legge Merlin. C'è una commissione di studio per i problemi che derivano dal suicidio e dal tentato suicidio, una commissione che si occupa dei problemi della circolazione stradale, un'altra relativa alle assicurazioni.

Una commissione speciale ha operato, nell'ultimo triennio, per la preparazione di convegni sugli squilibri regionali e l'articolazione degli interventi pubblici; un'altra commissione ha promosso convegni di studi per sociologi, ecc.; un'altra commissione speciale ha predisposto la preparazione del VI convegno internazionale dei giudici minorili che si tenne in Napoli nel settembre del 1962; altra commissione ha predisposto il convegno internazionale sui delinquenti anormali mentali, che ebbe luogo a Bellagio, nell'aprile del 1963; altra commissione ha realizzato il convegno di studio sul Polesine, sugli squilibri regionali e la politica di piano a Rovigo, nel giugno del 1963. Tutta questa attività è dovuta non solo all'attività di uno strettissimo gruppo di studiosi che va da Milano a tutte le altre regioni di Italia, ma anche ad una organizzazione di biblioteca molto seria e, ad una grande agilità di movimento. Questa è un'altra delle caratteristiche peculiari di questo ente.

Mi pare che, pur attraverso questa relazione molto succinta, si possa avere un quadro sufficientemente chiaro dell'organizzazione ed attività.

La proposta di legge che stiamo discutendo, originariamente presentata e approvata dalla Commissione del Senato - recava all'articolo 3, in materia di copertura, questa dizione: « All'onere recato dalla presente legge si provvede mediante le entrate che deriveranno dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrente variazioni di bilancio ».

Quando la proposta di legge venne trasmessa alla Camera, all'apertura della discussione per il parere, in sede di Commissione bilancio, il Sottosegretario al tesoro avvertì che questo articolo non assicurava una copertura adeguata e, conseguentemente, propose il seguente testo: « Al maggiore onere di lire 17 milioni, per l'anno finanziario 1965, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo alla applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile..

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Se ho bene interpretato questo articolo mi sembra di comprendere che il contributo è stato fissato per un solo anno, e mi pare che la erogazione prevista all'articolo 1 in lire 25 milioni sia stata ridotta a soli 17 milioni.

PENNACCHINI. Il nuovo articolo sembra riferirsi ad un esercizio solo.

MIGLIORI, *Relatore*. Ho anch'io questa impressione ! E poi perché 17 milioni ?

PRESIDENTE. In effetti, il nuovo articolo per la copertura, proposto dalla V Commissione Bilancio non mi sembra chiaro. Probabilmente sarà chiarissimo per i tecnici della contabilità, ma prima di prendere qualsiasi decisione penso che il Relatore dovrebbe prendere contatto con il Sottosegretario per il tesoro per ottenere qualche delucidazione. Intanto sospendo la seduta in attesa di questi chiarimenti.

La seduta sospesa alle 10,13 è ripresa alle 11,15.

PRESIDENTE. Riprendiamo la nostra seduta.

MIGLIORI, *Relatore*. Il problema da risolvere era la interpretazione del nuovo articolo 3, la cui portata non risulta chiara. Ci siamo recati dal Sottosegretario Caron, che fu il proponente della formula di copertura accettata

dalla Commissione bilancio, ed egli ci ha precisato che la proposta di legge stabilisce un contributo di 25 milioni annui per la durata di cinque anni, e ciò perché l'articolo 1 rimane invariato. Il Governo doveva provvedere alla copertura dell'onere per l'anno 1965, in quanto scoperto, ed ecco perché sono stati stanziati questi 17 milioni. Per gli anni successivi il contributo viene iscritto a bilancio, per cui si avrà una automatica erogazione annuale delle somme, senza alcuna complicazione.

PENNACCHINI. Il problema che ci interessa riguarda soltanto l'anno finanziario 1965, in quanto per gli anni successivi al 1965, secondo la dichiarazione del Sottosegretario, si provvederà con la iscrizione diretta in bilancio, di anno in anno, di 25 milioni di lire. Per quanto concerne l'anno 1965, la variazione proposta dalla Commissione bilancio riguarda l'ammontare del contributo nell'importo di 17 milioni di lire, e la diversità della fonte di copertura, che viene riferita alla legge che prevede modifiche alle aliquote della imposta di ricchezza mobile.

Il punto che ci ha preoccupati ed anche, forse, fuoriviati consiste nel fatto che nel nuovo articolo 3 la Commissione bilancio prevede uno stanziamento di soli 17 milioni e non già di 25 milioni di lire. Praticamente, esiste in apparenza un divario di 8 milioni di lire fra lo stanziamento di cui all'articolo 1 che parla di 25 milioni di lire e quello previsto all'articolo 3 ove si ha la cifra di 17 milioni soltanto. Non si tratta di un errore, e per convincersene basta pensare che la legge che stiamo prorogando e che scade al 30 giugno prossimo prevedeva un contributo di 16 milioni di lire per 12 mesi. Avendo mutata la decorrenza del bilancio statale rapportandolo all'anno solare, il centro assistenza, sino al giugno prossimo, ha già in cassa, per il primo semestre del corrente anno, 8 milioni di lire. Per raggiungere i 25 milioni di erogazione per tutto l'anno si aggiungono 17 milioni. La situazione mi sembra che sia chiara, e la copertura assicurata.

PRESIDENTE. Bisognerà che su questo punto si sia estremamente precisi e limpidi, al fine di non avere ulteriori dubbi come li abbiamo avuti noi.

RUFFINI. Chiedo se non sia opportuno aggiungere un comma all'articolo 3, così formulato: « per gli anni successivi si provvederà con variazioni di bilancio ».

PENNACCHINI. Mi sembra una duplicazione del secondo comma dell'articolo 1 ove è detto: « Il contributo è fissato nella misura di lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MISASI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. A nome del Governo prego la Commissione di voler approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articolo. Do lettura dell'articolo 1:

« È prorogata per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione "Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale" con sede in Milano (Palazzo di giustizia).

Il contributo è fissato nella misura di lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

BREGANZE. Vorrei suggerire due emendamenti. Nel primo comma si parla della concessione di un contributo che viene prorogato. Quale contributo? Mi sembrerebbe doveroso legare questa proroga a qualche testo legislativo per cui dopo le parole « con sede in Milano », proporrei di aggiungere: « di cui alla legge 29 ottobre 1960, n. 317 ».

PRESISENTE. Meglio sarebbe riferirsi alla legge istitutiva.

BREGANZE. D'accordo! E sarebbe ancora meglio se aggiungessimo anche: « e successive modifiche ». Perciò proporrei di modificare, in questo modo, il primo comma: « Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale con sede in Milano, di cui alla legge 3 marzo 1953, n. 125, e successive proroghe ».

Nel secondo comma mi parrebbe che, essendo già nel primo comma compresa la dizione « con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965 », sia inutile ripetere le parole « a partire dall'esercizio finanziario 1965 » e dire soltanto: « Il contributo è fissato in 25 milioni annui ».

PENNACCHINI. Non sono d'accordo né sul primo né sul secondo emendamento. Per quanto riguarda il primo, è lodevole l'intenzione del collega Breganze di fare riferimento alla legge istitutiva del contributo ed alle sue successive modifiche e ciò nell'intento di individuare meglio il destinatario del contributo. A me sembra che la ripetizione della ragione sociale dell'associazione sia più che sufficiente e non si possa incorrere in equivoci. Non dimentichiamo che la legge istitutiva prevede un contributo ben inferiore ai 25 milioni che ora stiamo discutendo. Non vorrei che il rife-

rimento a quella legge portasse a delle interpretazioni errate.

Per il secondo emendamento, una cosa è prorogare una legge da una determinata data o esercizio finanziario, altro è precisare da quale momento saranno rese disponibili le maggiori somme in relazione alla proroga di cui al comma precedente. Perciò non mi pare superflua nel secondo la dizione: « a partire dall'esercizio finanziario 1965».

Ecco perché, proprio per consentire una dizione, non solo più esatta, ma che anche non dia luogo a difficoltà o incertezze nell'interpretazione, propendo per il mantenimento del testo dell'articolo 1, così come formulato nella proposta di legge.

BREGANZE. Non sono assolutamente convinto. Ma, ripeto, non ne faccio una questione di principio, quindi, non insisto. Chiedo soltanto due rettifiche: primo, che si sopprimano le due parole « Palazzo di giustizia » e secondo, che dopo la parola 25 milioni si aggiunga: « annue ».

PENNACCHINI. Gli esercizi finanziari sono sempre annui !

PRESIDENTE. Mi sembra opportuna la soppressione al primo comma delle parole: « Palazzo di giustizia » proposte dal deputato Breganze e formulerei il secondo comma, siccome si fa riferimento alla legge precedente, cioè al contributo quadriennale, nel seguente modo: « Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

MIGLIORI, *Relatore*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Al primo comma il deputato Breganze ha proposto di sopprimere le parole: « Palazzo di giustizia ». Trattandosi di emendamento soppressivo pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il primo comma che a seguito dell'emendamento soppressivo Breganze approvato rimane così formulato:

« È prorogata per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo dell'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " con sede in Milano ».

(*È approvato*).

Do lettura dell'emendamento sostitutivo del secondo comma da me proposto:

« Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni, a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 1 nel suo complesso, quale risulta a seguito delle modificazioni apportate.

« È prorogata per la durata di cinque anni, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1965, la concessione del contributo all'Associazione " Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale " con sede in Milano.

Il contributo di cui all'articolo 2 della legge 29 ottobre 1960, n. 1317, è elevato a lire 25 milioni a partire dall'esercizio finanziario 1965 ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenterà al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese dell'Istituto ».

CACCIATORE. Proporrei di sopprimere le parole « dell'Istituto », dato che all'inizio dell'articolo si parla di « Centro ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento proposto dal deputato Cacciatore. Trattandosi di emendamento soppressivo, pongo in votazione il mantenimento del testo.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 quale risulta nel suo complesso a seguito della modificazione apportata e con l'avvertenza che il verbo « presentare » va posto al presente e non al futuro:

« Alla fine di ciascun esercizio la presidenza del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale presenta al Ministero di grazia e giustizia una relazione con allegato rendiconto delle entrate e delle spese ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3:

« All'onere recato dalla presente legge si provvede mediante le entrate che deriveranno dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, relativa al condono in materia tri-

butaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, la occorrente variazione di bilancio ».

La Commissione bilancio ha chiesto la sostituzione dell'intero articolo con il seguente:

« Al maggior onere di lire 17 milioni per l'anno finanziario 1965, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con corrispondente aliquota del gettito relativo all'applicazione della legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'articolo 3.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge n. 1683, approvata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori ZELIOLI LANZINI ed altri: « Proroga della concessione di un contributo a favore del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, di Milano » (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) (1683):

Presenti e votanti	26
Astenuti	0
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amatucci, Berlinguer Mario, Bernardi, Bisantis, Bosisio, Breganze, Cacciatore, Cariota Ferrara, Cavallaro Francesco, Coccia, De Florio, Dell'Andro, Fortuna, Guidi, Mariconda, Martini Maria Eletta, Martuscelli, Migliori, Pellegrino, Pennacchini, Re Giuseppina, Reggiani, Ruffini, Spagnoli, Zappa, Zoboli.

È in congedo:

Del Castillo.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI